

Legge Regionale 18/12/2013, n. 51

“Modifiche alla L.R. 10 agosto 2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 127 del 27/12/2013, Suppl. Speciale]

Art. 1

(Modifica all'art. 6 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 10, dell'articolo 6, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “e che adotta le dovute misure organizzative interne.”.

Art. 2

(Sostituzione dell'art. 23 della L.R. 41/2012)

1. L'art. 23 della L.R. 41/2012 è sostituito dal seguente:

“Art. 23

(Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a) I cadaveri delle persone morte nel territorio comunale qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) I cadaveri delle persone morte fuori comune, ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c) I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morti fuori di esso ma aventi diritto al seppellimento nel cimitero del comune scelto dai famigliari del defunto;
 - d) I nati morti e i prodotti del concepimento;
 - e) I resti mortali delle persone sopra elencate.”.

Art. 3

(Modifica all'art. 29 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della L.R. 41/2012 dopo le parole “*medico necroscopo*” sono aggiunte le parole “*nel luogo di osservazione, dopo l'accertamento di morte.*”.

Art. 4

(Modifiche all'art. 35 della L.R. 41/2012)

1. Al n. 1, della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 dopo le parole “*disponibilità continuativa*” è inserita la seguente “*e funzionale*”. Dopo le parole “*carro funebre*” sono inserite le seguenti “*in proprietà o contratto di leasing*”.
2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “*tra cui personale inquadrato nel rispetto delle norme nazionali sul mercato del lavoro*”. [1]
3. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “*tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.*”
4. Al n. 4, della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “*per ogni singola sede;*”.
5. Al comma 7, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “*e verifica annualmente la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa in materia per svolgere l'esercizio dell'attività funebre.*”.

[1] Il comma 2, nelle more dell'entrata in vigore della presente legge, è stato così sostituito dall'art. 6, comma 1, L.R. 18 dicembre 2013, n. 54, anch'essa entrata in vigore il 28/12/2013. Il testo originario era così formulato:

“2. Al n. 3 della lettera b), del comma 3, dell'articolo 35, della L.R. 41/2012 sono aggiunte, in fine, le parole “*tra cui almeno quattro operatori funebri addetti al trasporto assunti mediante contratto di lavoro subordinato e continuativo stipulato nel rispetto della normativa vigente in materia di mercato del lavoro e del contratto collettivo nazionale di categoria.*”.

Art. 5

(Modifica all'art. 41 della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'articolo 41, della L.R. 41/2012 le parole "entro diciotto mesi dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo della presente legge" sono sostituite con le seguenti: "*entro il 30 giugno 2015*".

Art. 6

(Modifiche all'art. 41 bis della L.R. 41/2012)

1. Al comma 1, dell'articolo 41 bis, dopo le parole "*della presente legge*" sono aggiunte, in fine, le parole: "*comprensivi della modulistica necessaria per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2 dell'articolo 35*".

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 18 Dicembre 2013

Il Presidente

GIOVANNI CHIODI